

ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER L'ATTIVAZIONE DI PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO – TRIENNIO 2025-2027

PREMESSE

- Considerato che la normativa nazionale in materia di lavoro promuove la realizzazione di interventi di welfare aziendale;
- Visto il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), in particolare l'art 51 e l'art. 100 e le successive modifiche apportate dalle leggi di Bilancio;
- Visto il comma 124 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) che prevede che *“ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, **fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale**”*;
- Visto l'art. 81, comma 3, lett. i) del CCNL Istruzione e Ricerca vigente, che ha previsto tra le materie oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, e l'art. 110, che disciplina la concessione da parte delle Università di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del proprio personale dipendente in sede di contrattazione integrativa;
- Considerato che il citato art. 110, al comma 2, prevede inoltre che *“Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante **utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale**, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte dei fondi di cui all'art. 119 e all'art. 121”*;
- Considerate le disposizioni normative in tema di welfare integrativo e servizi assistenziali e sociali a favore del personale previste dai precedenti CCNL di comparto, sottoscritti il 19.04.2018 e il 16.10.2008;
- Visto il *“Protocollo d'intesa per le linee generali di attuazione di politiche di welfare al Politecnico di Torino”* sottoscritto in data 22.12.2017, che ha individuato 3 linee di azione all'interno di un programma di Welfare/servizi alla persona per l'Ateneo ed il connesso stanziamento di bilancio per l'attuazione delle suddette politiche di welfare;
- Tenuto conto che le attività in applicazione di tali politiche di welfare sono proseguite ininterrottamente sino alla data odierna;
- Considerata l'importanza di proseguire con le politiche di welfare e più in senso lato con azioni per supportare il benessere organizzativo a favore del personale dell'Ateneo, anche in relazione a quanto definito nel Piano Strategico di Ateneo PoliTOinTransition 2025-2027 e nel connesso Action Plan che prevede l'*“Area di Intervento: Servizi di Welfare di Ateneo”*;



Dott.ssa B. Ballauri (RSU)	Firmato
Dott. I. Aliberti (RSU)	Firmato
Sig. V. D'Onofrio (RSU)	Firmato
Dott.ssa E. Erle (RSU)	Firmato
Sig.ra G. Ferrari (RSU)	Firmato
Sig. P.M. Frasca (RSU)	Firmato
Sig. A. Grassettonio (RSU)	Firmato
Arch. P. Lovera Fenoglio (RSU)	Firmato
Dott.ssa R. Morano (RSU)	Firmato
Dott.ssa R. Rienzi (RSU)	Firmato
Dott. A. Santino (RSU)	Firmato
Sig.ra S. Zoppa (RSU)	
O.S. ANIEF	
O.S. CISL SCUOLA	
O.S. FGU	Firmato
O.S. FLC CGIL	Firmato
O.S. SNALS CONFAL	Firmato

sottoscrivono il seguente Accordo Integrativo, relativo ai criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo triennio 2025-2027.

Art. 1 – Campo di applicazione e durata

1. Il presente Accordo disciplina i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e trova applicazione in favore del personale Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico (CEL), Tecnologo, Dirigente del Politecnico di Torino, sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel seguito complessivamente indicato, ai soli fini del presente accordo, come "Personale dipendente".
2. Il presente Accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, decorre dal 1.01.2025 e conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino al 31.12.2027 e comunque fino alla stipula del successivo contratto integrativo, che potrà definire una diversa definizione dei criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo. Il presente contratto potrà essere integrato con accordi che eventualmente saranno intervenuti in sequenza temporale.
3. In caso di disdetta, che deve essere comunicata fra le Parti, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da



successivo accordo integrativo.

Art. 2 – Definizione e destinazione delle risorse economiche

1. Lo stanziamento delle risorse economiche da destinare agli istituti del welfare integrativo di cui all'articolo successivo è definito annualmente in sede di programmazione del budget di Ateneo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per il triennio 2025-2027, sulla base di quanto stanziato dal CdA per l'annualità 2025, viene definita la seguente suddivisione delle risorse tra gli istituti del welfare integrativo:

Istituto	2025	2026	2027
Polizza sanitaria	1.000	(*) 1.000	(*) 1.000
Conto welfare	(**) 1.800	(**) 1.800	(**) 1.800
Fondo sussidi, di cui:	120.000	120.000	120.000
✓ Sussidi economici (60%)	72.000	72.000	72.000
✓ spese odontoiatriche (40%)	48.000	48.000	48.000

(*) previsione premio polizza basata su annualità 2025

(**) valore annuo procapite del conto welfare

3. Le Parti potranno valutare nel triennio eventuali variazioni di assegnazione di budget ai tre istituti di welfare integrativo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Criteri generali per l'attivazione degli istituti di welfare integrativo: Polizza sanitaria, Conto welfare, Fondo sussidi

• Polizza sanitaria

1. Il piano di assistenza sanitaria per il personale dipendente è affidato alla compagnia aggiudicataria della procedura di affidamento ad evidenza pubblica. Per le annualità 01.12.2024 – 30.11.2025 è in capo alla compagnia UniSalute S.p.A., pertanto il premio annuo individuale indicato nell'articolo precedente è garantito fino al termine dell'attuale gara nonché per il periodo di proroga tecnica, fino a conclusione della eventuale nuova gara.
2. Per tutto il personale dipendente il premio di polizza è interamente a carico del Politecnico e non concorre alla formazione del reddito.
3. Per quanto concerne i contenuti della polizza, le relative garanzie, le modalità di adesione, le Parti rinviano alla documentazione pubblicata dal Servizio Assicurativo di Ateneo.
4. Le Parti concordano di avviare un tavolo tecnico per valutare condizioni più

favorevoli per le tipologie di spese più utilizzate da parte del personale dipendente, da inserire nel prossimo capitolato di gara.

• **Conto welfare (borsellino)**

1. Le risorse annualmente stanziare dal CdA costituiscono il conto welfare (borsellino) virtuale in dotazione al personale dipendente. Per il personale dipendente a tempo determinato è richiesto un contratto pari o superiore ai sei mesi.
2. Il conto welfare (borsellino) non spetta al personale dipendente che ha in essere un'interruzione del rapporto di lavoro dovuto ad una aspettativa, comando, congedo o sospensione senza assegni (a titolo esemplificativo dovuta ad altra esperienza lavorativa, a motivi di studio, a motivi di famiglia...). Se l'interruzione avviene in corso di anno, la quota spettante sarà riproporzionata.
3. Il personale dipendente potrà usufruire del beneficio di cui al conto welfare (borsellino) attraverso:
 - rimborso della spesa sostenuta: educazione ed istruzione ai familiari; assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti;
 - voucher e buoni spesa
 - versamenti per sanità e previdenza integrativa.
4. La gestione del servizio del conto welfare (borsellino) viene affidata ad un provider esterno, individuato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti. Nel bando di gara dovranno essere previsti almeno i seguenti ambiti di servizi:
 - a. scuola e istruzione;
 - b. fringe benefits (voucher e buoni spesa finalizzati);
 - c. area assistenziale, ricreativa, culturale ed educativa;
 - d. interessi passivi mutui e finanziamenti;
 - e. fondi pensione.

I servizi elencati possono subire modifiche derivanti da disposizioni di legge o per disposizioni interne dell'Ateneo.
5. Eventuali importi non spesi al 31.12 di ciascuna delle annualità del triennio 2025-2027 non potranno sommarsi al conto welfare (borsellino) individuale dell'anno successivo.
6. Il personale dipendente assunto/cessato in corso d'anno usufruisce del Conto Welfare (borsellino) con dotazione proporzionale al periodo. Eventuali quote utilizzate dal personale dipendente che termina il proprio rapporto di lavoro in corso d'anno se eccedenti la dotazione spettante, saranno recuperate sull'ultimo cedolino utile o tramite richiesta di rimborso. Questa ultima disposizione non si applica al personale dipendente cessato per decesso.

7. In sede di trattativa sarà possibile definire il riutilizzo dell'avanzo dell'anno precedente, individuando l'istituto di welfare oggetto del presente accordo da integrare.
8. Nel caso in cui le Parti dispongano un incremento del conto welfare (borsellino) di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo: distribuzione di un avanzo, di utilizzo delle integrazioni previste dall'art. 110 CCN, di una quota legata al risultato positivo annuale di bilancio dell'Ateneo non già vincolato per altre iniziative e compatibilmente con le disposizioni normative in materia) si procederà a definire il personale dipendente beneficiario e la data dell'anno corrente da cui decorre l'incremento. Tale quota sarà distribuita al personale dipendente in servizio a quella data, proporzionalmente ai mesi lavorati; pertanto non sarà tenuto in considerazione il personale dipendente cessato in data precedente o assunto in data futura.

- **Fondo sussidi**

Le Parti rinviano a quanto definito dal vigente *“Regolamento per l'erogazione di sussidi e/o di rimborsi per spese odontoiatriche al personale del Politecnico di Torino”*.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Le Parti fanno salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o per subentrate esigenze concordate dalle stesse.
2. In particolare, si impegnano a monitorare l'applicazione del presente accordo con due appuntamenti puntuali annui (indicativamente a maggio e ad ottobre), per valutare l'andamento dell'utilizzo delle iniziative del welfare integrativo.
3. Per quanto non previsto dalla presente ipotesi di Accordo, in relazione agli istituti dalla stessa disciplinati, si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni del CCNL vigente.
4. Decadono automaticamente le clausole di accordi pregressi che non trovino conferma nelle norme di legge e nelle disposizioni del CCNL vigente, nonché in contrasto con queste e con la presente ipotesi di Accordo.

Torino, 28 luglio 2025

La Delegazione di Parte Datoriale

La Delegazione di Parte Sindacale